REGOLAMENTO

DELLA

BANCA MUTUA

POPOLARE-AGRICOLA

DI

PALAZZOLO SULL' OGLIO

approvata

con R. Decreto 3 Giugno 1872.

BRESCIA
Tipografia Apollonio
1873.

REGOLAMENTO

DELLA

BANCA MUTUA POPOLARE AGRICOLA

DI

PALAZZOLO SULL'OGLIO

REGOLAMENTO

DELLA

BANCA MUTUA

POPOLARE-AGRICOLA

DI

PALAZZOLO SULL' OGLIO

approvata

con R. Decreto 3 Giugno 1872.

BRESCIA
Tipografia Apollonio
1873.

Del Presidente

Art. 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale ordinaria del Consiglio, di cui è organo esecutivo, e provvede all'andamento dell'Amministrazione della Banca.

Art. 2. Convoca e presiede il Consiglio nelle tornate ordinarie ed in quelle straordinarie, che reputasse necessarie, o fossero richieste almeno da due Consiglieri.

Art. 3. Fissa i turni di servizio dei Consiglieri colle norme di cui sotto, e provvede alla distribuzione degli incombenti d' interna amministrazione fra di essi e fra gli impiegati.

Art. 4. Dietro il parere conforme del Consigliere di turno e del direttore, prende le deliberazioni di urgenza, per le quali non vi fosse prima il tempo di riunire il Consiglio, dal quale dovrà poscia provo-

care la sanzione nella seduta immediatamente successiva.

Art. 5. Dispone la convocazione delle Assemblee generali contemplate nello Statuto, e presenta le relazioni da leggersi in esse, comunicandone il progetto al Consiglio in tempo onde potervi apportare quelle modificazioni, che di accordo fossero deliberate.

Sedute del Consiglio.

Art. 6. Il Consiglio tiene ordinariamente una seduta settimanale, ed una mensile nei giorni da fissarsi dal medesimo. Le adunanze sono valide quando intervengono almeno sette membri.

Art. 7. I Consiglieri sono avvisati a domicilio con circolare del Presidente, del giorno e dell'ora in cui venga indetta, una convocazione che non sia l'ordinaria settimanale: l'avviso deve essere ricapitato possibilmente un giorno prima, e conterrà gli oggetti che debbonsi trattare.

Art. 8. Le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio, quando non raggiungano il numero legale alla prima riunione, vengono rimandate al giorno successivo, ed allora si delibera quando il numero degli intervenuti sia almeno di cinque.

Art. 9. Il direttore assiste alle sedute; ed egli od un membro del Consiglio tiene il verbale delle deliberazioni, secondo il metodo adottato dal Consiglio stesso.

Art. 10. Il Presidente, seguendo l'ordine della presentazione, annuncia la domanda con quelle indicazioni e notizie che gli risultano estratte dai registri sociali o da altre fonti, tanto sul petente quanto sulle garanzie offerte.

Ogni Consigliere ha l'obbligo di dare su tutte le operazioni della Banca quelle notizie, che crede opportune ad illuminare il Consiglio, e determinarne l'ammissione od il rifiuto.

Qualora nessuno possa dare informazioni concludenti, il Consiglio incarica uno de' suoi membri affinchè assuma le notizie, che ponno interessare l'Istituto. Se queste notizie sono favorevoli, la Direzione sarà facoltizzata ad assecondare le domande anche senza attendere la prossima seduta.

Le discussioni ed osservazioni fatte durante le sedute per l'ammissione, o non delle domande dovranno tenersi gelosamente segrete.

Sopra ogni domanda si raccolgono i voti dei presenti, ed a maggioranza si decide in favore. A parità, la domanda si ritiene respinta. Se anche un solo consigliere lo richieda, la votazione sarà segreta.

Le istanze vengono poi ritirate dal Direttore, il quale, uniformandosi alle deliberazioni attergate alla medesima, ne darà comunicazione alla parte.

Consigliere di turno.

Art. 11. Secondo il turno fissato dal Presidente, un Consigliere ogni decade è destinato ad esercitare

la sorveglianza dell' Ufficio, e concorre col Presidente e Direttore nelle deliberazioni d'urgenza, di cui agli articoli precedenti.

Art. 12. Il Consigliere di turno tiene una delle chiavi della Cassa di riserva, e una volta almeno alla decade eseguirà lo scandaglio di Cassa, in base alle situazioni settimanali erette dall' Ufficio, tiene anche un registro dei reclami delle parti sul servizio della Banca.

Art. 13. Uno scandaglio sarà fatto alla scadenza del turno, onde trasmettere al Consigliere subentrante lo stato di Cassa, coll' appostavi dichiarazione: *verificato.*

Art. 14. Il Consigliere di turno potrà farsi surrogare da altro Consigliere, dandone notizia all'Ufficio.

Soci. Loro ammissione. Azioni.

Art. 15. Il Consiglio nelle riunioni settimanali delibera sull' ammissione dei Soci in base alle prodotte domande.

Art. 16. Sarà motivo di non accettazione una condotta notoriamente riprovevole in modo da tornare di disonore alla Società.

Nel caso di non ammissione, il petente può rivolgersi al Comitato degli arbitri, il quale, sentite le ragioni del Consiglio d'Amministrazione, decide inappellabilmente la vertenza.

Art. 17. Il petente non acquista il diritto di Socio

col solo fatto del decreto di ammissione, ma bensì al momento in cui abbia pagato la tassa d' ingresso, e la prima rata del contributo ed il premio della azione.

Chi paga l'importo dell' azione all' atto della domanda non ha per anco acquistato il diritto di Socio sino all' ammissione del Consiglio.

Art. 18. Nessuno può assumere una nuova azione, se non ha saldata la precedente, non potendo un Socio avere più d' una azione in corso di pagamento.

Art. 19. All' atto del primo versamento la Banca esige la tassa d' ingresso, il premio dell' azione, e almeno una rata mensile. Il Consiglio potrà accordare che il premio dell' azione sia pagato in rate.

Art 20. In relazione agli art. 15 e 16 dello Statuto, nel caso di restituzione per mora di pagamento o per esclusione dalla Società, il premio sulle azioni e la tassa d'ingresso, non vengono restituiti.

Art. 21. Il Socio che paga in rate potrà ritirare un certificato interinale, che egli presenta alla Banca, perchè vi siano registrati tutti i pagamenti che mano mano sono da lui effettuati. Il certificato viene ritirato dall' ufficio, quando si consegna il titolo definitivo dell' azione.

Art. 22. Alla fine del primo semestre si liquidano le azioni interamente saldate, e sul capitale corrispondente viene conteggiata la metà del dividendo dell' intero anno.

I dividendi saranno pagati entro i primi due mesi

dell'anno successivo, in quei giorni che saranno fissati dal Consiglio con avviso al pubblico.

Art. 23. Le Società od i corpi Morali, di cui all'art. 12 sono iscritti nell'elenco dei Soci della Banca sotto la ragione sociale o sotto la loro denominazione; alle Assemblee generali i rappresentanti saranno muniti di una procura che giustifichi l'incarico loro conferito.

Art. 24. Quando il Consiglio abbia deliberata la esclusione di un Socio per causa di mora nel pagamento delle azioni, gli verrà mandata lettera di avviso, prefinendogli un termine, scorso il quale saranno operative le disposizioni dello Statuto.

Qualora l'esclusione fosse motivata dalle cause di cui all'art. 16 dello Statuto, il Socio viene semplicemente avvertito della deliberazione presa a suo riguardo dal Consiglio, restandogli unicamente il diritto di ricorso agli arbitri.

Norme per i prestiti, sconti ed anticipazioni, conti correnti.

Art. 25. Giornalmente nelle ore in cui è aperta la Banca può essere fatta la richiesta di prestiti, sconti, anticipazioni e conti correnti.

La domanda di prestiti, anticipazioni e conti correnti deve essere fatta al Direttore sopra apposito modulo fornito dalla Banca, indicante nome, cognome, professione, domicilio del richiedente, il nu-

mero delle azioni che possiede, il mallevadore, o la qualità del pegno che offre in cauzione del prestito.

Art. 26. La domanda di sconto deve essere corredata degli effetti che si vogliono scontare coll'indosso del presentatore in bianco, con una distinta portante tutte le indicazioni di cui al precedente articolo, non che la somma di ciascun effetto, la scadenza, il nome degli accettanti, dei sottoscrittori, del traente secondo il modulo fornito dall'ufficio.

Art. 27. Non saranno di regola ammessi allo sconto effetti di scadenza oltre sei mesi; gli effetti al disotto di quindici giorni di data saranno calcolati per tali. Resta facoltativo al Consiglio in *circostanze speciali* di ammettere allo sconto anche effetti a scadenza più lunga di sei mesi, ma non maggiore di un anno.

Art. 28. Il Direttore nel ricevere le domande e gli effetti allo sconto, ne esamina la regolarità e l'autenticità, basandosi sul disposto della legge sul registro delle firme e su quanto è prescritto dal Consiglio d'Amministrazione in proposito.

Trovando le domande e gli effetti in regola, li inscrive al protocollo per presentarli al Consiglio nella prossima riunione. Riguardo a quegli effetti che fossero viziati nella forma e non consoni alle regole, il Direttore presterà possibilmente i suoi consigli e suggerimenti, per la regolarizzazione dei medesimi.

Art. 29. La Banca riceve effetti allo sconto pagabili su quelle piazze ove si trovano altre Banche po-

polari e dove ha corrispondenza la succursale della Banca Nazionale. Si scontano anche effetti su altre piazze contro una provvigione speciale da stabilirsi di volta in volta.

Art. 30. Saranno tenute in evidenza, mediante cartelli esposti nelle stanze d' ufficio le disposizioni d'attualità su tutte le operazioni eseguite dalla Banca.

Art. 31. Il Socio, al quale venne accordato il prestito si presenta all' ufficio della Banca, col suo mallevadore, gli viene staccata la bolletta del conteggio degli interessi colla indicazione del netto prodotto del prestito, o dello sconto, mentre egli rilascia al Cassiere il biglietto all'ordine della Banca colla firma del mallevadore fatta di presenza. Qualora non si presentassero contemporaneamente, il Cassiere non potrà consegnare il denaro che quando il ricapito sia munito di tutte le firme richieste.

Art. 32. Nel caso di rifiuto del prestito o dello sconto, vengono resi al presentatore soltanto gli effetti presentati: la domanda e la distinta rimangono sempre presso l' Ufficio.

Art. 33. I Soci che addomandono sovvenzioni, in proprio, o che si prestano come mallevadori, potranno ottenere dal Consiglio, che vengano accettate le loro firme, sebbene non segnate in ufficio, purchè diano la firma alla Banca sopra apposito libro che serva di confronto con quelle apposte alle obbligazioni rilasciate.

Art. 34. Non è necessario, ma desiderabile, che anche il garante sia Socio, ed il Consiglio potrà ap-

porre questa condizione come un aumento di garanzia nel caso di annuenza alla domanda. Invece della garanzía personale il Socio può presentare effetti pubblici, cartelle dello Stato, azioni di Società riconosciute dal governo, od azioni della Banca popolare.

Art. 35. Anche col deposito di questi effetti il Socio rilascia sempre alla Banca un'obbligazione cambiaria: spetta al Consiglio determinare il valore pel quale sarà ammessa la garanzia delle carte di pubblico credito.

Art. 36. Le azioni della Banca popolare saranno ritirate dall' ufficio; se le azioni non fossero tutte al nome del richiedente dovrà intervenirvi una dichiarazione dell' intestato che acconsente al deposito sottostando alle prescrizioni dello Statuto. Questa dichiarazione non sarà richiesta quando il padre assumerà un prestito col deposito di azioni intestate ai suoi figli minorenni, quando verranno depositate dal marito delle azioni al nome della di lui moglie.

Art. 37. Il Cassiere sulla cambiale firmata dal debitore principale e suo mallevadore, imprime il timbro della Banca, segnandolo col numero progressivo delle sovvenzioni, d' accordo col registro tenuto dal Direttore.

Art. 38. Prima della chiusura dell' ufficio, il Cassiere registrerà tutte le cambiali a lui rilasciate nel libro delle scadenze, sul quale in apposite finche si segnano il cognome e nome del debitore, quello della garanzia, la somma e il giorno della scadenza.

In questo registro sono anche distinte le prime

sovvenzioni, dalle ulteriori rinnovazionl, per norma dell' ufficio.

Avviso Scadenze.

Art. 39. Quindici giorni circa prima della scadenza degli effetti rilasciati alla Banca e presso di lei scontati, il Cassiere manda possibilmente avviso al debitore principale od al presentatore, avvertendo la prossima scadenza e l'importo del debito.

Proroghe.

Art. 40. Il Socio che intende ottenere una dilazione al pagamento della obbligazione rilasciata direttamente alla Banca, ne fa domanda al Consiglio dieci giorni prima della scadenza.

Art. 41. La prima proroga non può essere maggiore di tre mesi.

Sarà accordata di regola una seconda proroga, pure di tre mesi, a condizione che il Socio paghi un quarto del suo debito.

Art. 42. Sulle domande di proroga, il Consiglio procede come in quelle di prestiti: e le ammette o respinge secondo che le condizioni della Banca o del richiedente o del suo mallevadore lo acconsentono.

Art. 43. Qualora alla scadenza il Socio od il suo garante non abbiano effettuato il pagamento, nè siensi prestati a rinnovare il titolo, voltachè fosse loro stato

acconsentito, la Banca levato regolare protesto, procederà agli atti giudiziali, e nel caso riescano inefficaci, le azioni dei debitori, previo avviso, passeranno immediatamente al fondo di riserva, in sconto della loro partita senza che occorrano atti giudiziali, nè formalità alcuna, dovendo ciò dipendere dalla decisione del Consiglio.

Norme pei Conti correnti.

Art. 44. Il Socio che intende gli sia aperto un conto corrente ad interesse ne fa domanda al Consiglio, indicando la somma per la quale desidera essere accreditato e la garanzia, che offre all' Istituto. Chi non sa scrivere non può chiedere l' apertura di un conto corrente.

Il credito in conto corrente non sarà minore di L. 1000, e la sua durata non oltrepasserà sei mesi.

Art. 45. Il Consiglio esaminata la posizione economica e la solvibilità del petente, e quella della garanzia offerta, ammette, limita o ricusa la domandata apertura del conto.

La cauzione del conto corrente può anche effettuarsi con deposito di carte di pubblico credito al 15. % meno del corso di borsa del giorno antecedente all' apertura del conto, o di altri effetti ammessi dal Comitato.

Art. 46. Quando la domanda venga accordata, il petente e la sua sigurtà, si presenteranno all' ufficio

della Banca, a rilasciare la relativa cambiale per la somma accordata in conto corrente e per gl' interessi sulla detta somma calcolati per tutto il tempo della durata del conto; la scadenza della cambiale deve coincidere colla scadenza del conto.

Art. 47. Il correntista apporrà la propria firma sul libro a ciò destinato allo scopo si possa sempre confrontarla cogli ordini di pagamento da lui rilasciati.

Art. 48. L' Istituto consegna al correntista due libretti; l' uno è il libro del conto corrente, l' altro è il libro dei vaglia, o dei *chêques*, che il correntista distacca per ottenere il pagamento del suo credito.

Sul libro del conto corrente nella pagina a destra si scrive l' importo della somma per la quale gli fu accordato il credito, sia contro cambiale sia contro deposito, e l' importo di tutti i versamenti, quello degli effetti ceduti o degli effetti versati per l' incasso.

Nella pagina a sinistra si registra il debito del correntista per l' importo dei vaglia o *chêques* estinti dalla Banca.

Art. 49. Spetta soltanto alla Banca di eseguire la registrazione sul libretto del conto corrente, il quale perciò dovrà essere presentato ogni tre mesi od anche prima a richiesta dell' ufficio o del correntista.

I vaglia estinti dalla Banca potranno essere consegnati al correntista alla chiusura del conto contro ricevuta.

Art. 50. Il libro dei vaglia o *chêques* è composto con dato numero di foglietti a matrice, numerizzato progressivamente dall' ufficio, contrassegnati col numero del libro dei conti correnti, timbrati ad olio ed a secco; e si consegna al correntista insieme al libro dei conti correnti.

Art. 51. Il correntista che intende disporre di parte della somma di suo credito verso la Banca scrive nel *chêque* in cifre ed in lettere l' importare della somma, il cognome e nome della persona al cui ordine deve essere effettuato il pagamento, e lo sottoscrive.

Art. 52. Nella matrice sono accennati il numero, l'importo del vaglia, la data d' emissione, ed il nome della persona cui venne rilasciato il vaglia e la data dell' estinzione. Il numero e la data dell' estinzione saranno apposti dalla Banca.

Art. 53. Il correntista avrà cura di firmare col suo cognome e nome, mantenendo possibilmente l' eguaglianza colla firma che avrà scritta nel libro all' ufficio.

Il *chêque* potrà essere anche all' ordine del medesimo titolare del conto corrente.

Art. 54. La persona al cui ordine venne emesso il vaglia può esigerlo direttamente alla Cassa della Banca e può cederlo ad altro individuo mediante regolare girata scritta a tergo del vaglia.

Il vaglia è pagabile alla persona indicata nella girata. Prima di passarlo al Cassiere, l' ufficio di Con-

tabilità verifica se il correntista non abbia per anco esaurita la somma di cui è accreditato alla Banca e vi appone il *Visto*.

Art. 55. Non sono ammessi *chêques* condizionati, nè portanti frazioni di lira.

Il pagamento delle somme verrà fatto al correntista o all' ultimo giratario senza alcuna responsabi lità dell' Istituto.

Il pagamento dei *chêques* si eseguirà di regola unicamente dall' ufficio, presso cui è accreditato il correntista.

Art. 56. Il correntista corrisponderà alla Banca sulle somme da essa pagate l' interesse stabilito dal Consiglio in ragione d' anno, capitalizzandolo alla scadenza d' ogni trimestre. Dal canto suo la Banca accrediterà il correntista dell' interesse stabilito pure dal Consiglio sulle somme rimborsate.

Art. 57. I trimestri per il regolamento dei conti e degli interessi non decorrono dalla data dell'apertura del conto corrente, ma vengono stabiliti invariabilmente al 1.° gennaio, 1.° aprile, 1.° luglio e 1.° ottobre

Art. 58. Quando i pagamenti in rimborso eseguiti dal correntista superano l' importo delle somme anticipate dalla Banca, la differenza sarà tenuta come deposito ordinario e trattata colle norme in uso per tali operazioni.

Art. 59. La Banca si obbliga a somministrare al Socio in conto corrente fino all'ammontare del credito ammessogli, le somme di cui sarà richiesta dai

vaglia, purchè complessivamente per ogni settimana non siano maggiori del decimo della somma accordata. Viene però riservata alla Banca la facoltà di ridurre la proporzione dei medesimi vaglia ed anche di sospenderne temporaneamente l'accettazione ed il pagamento previo avviso al correntista.

Art 60. Il correntista mediante preavviso di giorni 10 potrà ottenere dalla Banca il pagamento di una somma maggiore della suavvertita anche sino alla totalità dell'importo accreditato.

Al correntista che senza preavviso dispone di una somma maggiore di quella che gli è acconsentita dall'art. 59, sarà addebitata la provvigione proporzionale stabilita dal Consiglio.

Art. 61. Qualora durante due trimestri non si fosse eseguito alcun rimborso a diminuzione delle somme anticipate, l'Istituto avrà diritto di troncare la continuazione del fido, e di esigere l'immediato pagamento delle fatte anticipazioni e loro accessorj senza riguardo al maggior termine che si fosse convenuto.

All'atto dell'apertura del conto il correntista paga l'importo spese, bolli e libretti, non che la provvigione di lire una per ogni mille lire di credito accordato.

Conti correnti con altre Banche.

Art. 62. Il Consiglio d'Amministrazione procurerà di stringere rapporti d'affari con altre Banche che siano ispirate al medesimo principio della mutualità.

Sarà base degli accordi la iscrizione reciproca delle Banche come Soci partecipanti dei rispettivi Istituti.

Art. 63. I pagamenti fra le Banche colle quali esistono relazioni d'affari, si fanno mediante assegni a presentazione, od a giorni vista o col preavviso.

A vista si pagano somme fino alla concorrenza di L. 500.

A tre giorni vista L. 1000, col preavviso di giorni cinque per somme maggiori.

L'interesse del conto corrente colle altre Banche sarà stabilito dal Consiglio.

Art. 64. La liquidazione delle partite si fa ad ogni semestre e si pareggiano i conti mediante la effettiva trasmissione del danaro o riportando il risultato della liquidazione alla partita del secondo semestre; le spese di porti lettere, provvigioni alla Banca Nazionale, ecc., sono a carico dei rispettivi Istituti mittenti.

Art. 65. Il Socio che addomanda il rilascio di un assegno sovra altra Banca paga una provvigione di cent. 70 per ogni L. 1000 o frazioni di migliaia.

Dei Depositi.

Art. 66. I depositi si ricevono e si restituiscono nei giorni e nelle ore determinate dal Consiglio.

Art. 67. Il minimo ed il massimo deposito am-

missibile per volta viene stabilito dal Consiglio, a seconda delle circostanze.

Art. 68 I libretti firmati dal Presidente e da due consiglieri sono intestati al nome indicato dal depositante; essi si riguardano come titoli al portatore, per cui di regola si considera come legittimo possessore del libretto colui che lo presenta all' Istituto per qualunque operazione.

Art. 69 Nei giorni destinati si eseguiscono a vista rimborsi di somme fino a L. 200 — per le somme superiori occorre preavviso di giorni 8, e il pagamento si eseguisce scorso questo termine sempre però nel giorno stabilito pel rimborso.

La Banca si riserva la facoltà di effettuare a vista ed in qualunque giornata, rimborsi di somme superiori alle L. 200, mediante uno sconto da determinarsi.

Art. 70. Il Consiglio determina la misura degli interessi, per il di cui calcolo l'anno si compone di 36 decadi o periodi di 10 giorni che si compiono rispettivamente il 10, il 20, ed il 30 del mese.

Gl' interessi sulle somme depositate decorrono dal primo giorno della decade successiva al deposito.

Art. 71. Gl' interessi sulle somme da restituirsi cessano:

a) per le somme di restituzione immediata coll' ultimo giorno della decade, che precede il pagamento.

b) per le somme per le quali si richiede il preavviso, coll'ultimo giorno della decade, che precede la scadenza della premonizione. Da questo giorno in avanti gl'importi disdetti e non riscossi rimangono presso la Banca a titolo di deposito fruttifero, a meno che d'accordo venisse disdetta la premonizione.

Art. 72. Il pagamento degli interessi non ha luogo che in occasione del saldo del libretto, o dopo la liquidazione annuale.

La liquidazione si opera al 31 dicembre di ogni anno; a quell'epoca si chiudono i conti e si eseguisce la capitalizzazione degli interessi sino allora maturati, senza che occorra perciò la presentazione del libretto.

È libero alle parti riscuotere nel mese di gennaio l'ammontare di detti interessi e ciò senza obbligo di premonizione.

Art. 73. La Banca non riceve depositi nè fa pagamenti senza la presentazione del libretto. Ove questo venga smarrito si provvede a norma delle circostanze dietro denuncia dell'ultimo legittimo possessore.

Art. 74. Pel costo del libretto che si rilascia all'atto del primo deposito si pagano 25 centesimi. Gli ulteriori libretti dell'identico deposito si accordano gratuitamente.

Art. 75. Il depositante che intende ottenere il rilascio di un libretto di *chèques* dovrà depositare alla

Banca il solito libretto che viene consegnato ai depositanti, e in cambio gli sarà dato il libro dei conti correnti coll' altro dei *chéques* pagando le spese retative.

Art. 76. In questo libro sarà dall' ufficio registrata la somma di credito del correntista e mano mano l' importo di tutti i versamenti da lui effettuati.

Art. 77. Lo stacco dei *chéques* e il loro pagamento all' ufficio della Banca sono regolati colle medesime norme dei rimborsi ordinari, ritenuto che lo *chéque* corrisponde alla presentazione del libretto per ritirare la somma che si domanda.

Pagamento di carichi o di affittanze per conto di un Socio.

Art. 78. Il Socio, il quale intende che la Banca si assuma per suo conto il pagamento delle pubbliche imposte oppure di canoni d' affitto, ne fa domanda al Consiglio che delibererà a norma delle circostanze.

La domanda deve contenere:

a) La indicazione delli stabili, il mandamento e comune da cui dipendono.

b) il nome e domicilio dell' esattore o del locatore che ne esige l' importo.

c) L' importo approssimativo dell' imposta annuale e delle rate d' affitto.

d) Il modo col quale intende garantire gli esborsi che la Banca farà per suo conto.

Questa garanzia potrà essere costituita da una cambiale con firme benevise al Consiglio per l'importo delle varie rate d'imposte o di affitto o da deposito di effetti pubblici corrispondenti al suddetto importo ed interessi come all'art. 14.

Art. 79. La Banca quando acconsente alla domanda, scrive all'Esattore del Comune od al locatore notificandogli d'aver assunto in proprio il pagamento delle imposte aggravanti il Socio contribuente, oppure delle rate d'affitto.

Art. 80. Tali operazioni non potranno eccedere l'anno solare entro il quale dovrà essere saldato il debito di capitale, interessi e spese. Sarà applicabile anche a queste operazioni l'art. 44.

Art. 81. Sui pagamenti eseguiti dalla Banca decorre in via posticipata l'interesse nell'eguale misura che sui conti correnti.

Sconto delle affittanze

Art. 82. Lo sconto delle affittanze è quell'operazione in forza della quale la Banca anticipa al proprietario l'importo di uno o più semestri d'affitto dovuto dai fittabili di fondi rustici.

Art. 83. Il fittabile deve intervenire all'atto, che verrà stipulato e riconoscere nella Banca l'Istituto al quale dovrà effettuare il pagamento dei semestri d'affitto.

Art. 84. A seconda dei casi e delle persone il Con-

siglio regolerà in apposite convenzioni simile operazione. L'interesse non potrà essere minore di quello dei prestiti o conti correnti.

Acquisto valori.

Art. 85. L'acquisto di valori, salvo il disposto degli art. 42 *d*) 64 *d*) dello Statuto, sarà deliberato dal Consiglio quando sia richiesto dalla esuberanza dei fondi in confronto alle esigenze del servizio.

Art. 86. Quando la Banca crederà di poter intraprendere anche qualche operazione di mutuo ipotecario, la disciplinerà con apposito regolamento.

Delle Assemblee.

Art. 87. Trascorsa mezz'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente verifica se l'adunanza è in numero legale, e dichiara aperta la seduta.

Se non è raggiunto il numero prescritto dallo Statuto, il Presidente annuncia lo scioglimento dell'adunanza.

Art. 88. Una volta constatata la legalità della riunione il Presidente procede alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno senza riguardo se nel frattempo l'Assemblea avesse cessato di esser in numero legale.

Art. 89. Nessuno può parlare senza aver chiesta

la parola al Presidente, nè potrà parlare più di tre volte su un medesimo argomento senza il consenso dell'Adunanza.

Art. 90. Le deliberazioni sono prese a voti aperti o segreti. La votazione aperta si fa per alzata e seduta o per appello nominale: le segreta mediante le schede ed il ballottaggio.

Quando lo Statuto non richiede la maggioranza assoluta, si avrà per approvata quella proposta che ottiene la maggioranza relativa.

La elezione o le proposte intorno a persone vanno sempre deliberate a voti segreti.

Art. 91. Del resto nel silenzio del Regolamento, si applicano alle adunanze Sociali, le discipline che reggono questa materia nei Regolamenti Comunali.

Art. 92. Di ogni adunanza sarà eretto processo verbale. Altro dei Consiglieri o dei Soci fungerà le veci di Segretario. I verbali saranno firmati dal Presidente, da quattro Soci e dal Segretario, e raccolti in apposito registro.

Dei Comitati figliali.

Art. 93. Quando il Consiglio d'Amministrazione trova conveniente nell'interesse sociale od in quello generale del paese di stabilire in qualche centro importante del territorio un Comitato figliale, cerca di assicurarsi l'appoggio dell'Autorità Comunale, e di ottenere per suo mezzo l'uso gratuito di un locale per l'uffizio.

Art. 94. I membri componenti il Comitato figliale sono sette o cinque, giusta l'art. 56 dello Statuto e scelti dal Consiglio nella sede dell' ufficio e nelle adiacenze popolose.

Il Consiglio d'Amministrazione invia la lettera di nomina ai membri del Comitato e pubblica in un avviso l'avvenuta elezione.

Art. 95. Il Consiglio a mezzo di uno de' suoi membri manda ad insediare il Comitato il quale elegge il Presidente, fa le proposte del Segretario e Cassiere, determina i giorni di apertura dell' ufficio e quello delle sue riunioni.

Art. 96. Il Comitato si aduna almeno una volta ogni settimana.

L'orario dell' apertura dell' Ufficio si farà manifesto al pubblico con avviso.

Art. 97. La carica di Segretario e di Cassiere del Comitato nei primordi dell'istituzione può essere concentrata ánche in una sola persona.

In seguito, la nomina stabile del Segretario e del Cassiere verrà fatta dal Consiglio Amministrativo sovra la proposta del Comitato figliale. Anche la cauzione del Cassiere e il suo onorario sono determinati dal Consiglio, sentito il parere del Comitato.

Attribuzioni dei Comitati figliali.

Art. 98. I Comitati, osservate le norme dello Statuto e le pratiche designate dal Regolamento e dal Consiglio:

a) Accettano Soci,

b) Esigono l' importo delle azioni saldate e i pagamenti rateali,

c) Accordano prestiti e scontano cambiali,

d) Ricevono depositi dai Soci e non Soci.

e) Aprono conti correnti ai Soci.

f) Fanno tutte quelle altre operazioni che venissero loro delegate dal Consiglio.

Art. 99. Nei casi dubbi il Comitato interpella il Consiglio d'Amministrazione Centrale.

Art. 100. I Soci, che sono iscritti presso i Comitati dirigono ad essi le domande delle operazioni, che intendono di effettuare.

I Comitati si regolano come è prescritto per il Consiglio d'Amministrazione Centrale.

Art. 101. I Comitati deliberano definitivamente sulle domande di prestiti e sconti che non superano le L. 300; le domande di somma superiore sono trasmesse al Consiglio d'Amministrazione Centrale coll' indicazione dei voti favorevoli e contrari emessi dal Comitato.

Il Consiglio tenendo calcolo del voto pronuncia la sua deliberazione e la ritorna al Comitato per le ulteriori operazioni.

Art. 102. Le norme che regolano il rilascio dei ricapiti a favore della Banca, le firme dei garanti, ecc. sono applicabili anche ai Comitati.

Le domande di proroga in quanto superino la somma di L. 300 sono trattate come le domande di sovvenzioni.

L'apertura dei conti correnti è regolata secondo le norme speciali stabilite, coll'avvertenza che le domande dovranno essere trasmesse al Consiglio d'Amministrazione centrale come quelle delle sovvenzioni.

Anche il ricevimento dei depositi e i loro rimborsi, sono disciplinati dalle disposizioni generali stabilite al Cap. 66, e successivi.

Art. 103. Quando una domanda eccedente le L. 300 venga deliberata almeno da quattro membri ed accolta ad unanimità potrà essere assecondata dal Presidente o dal Consigliere di turno in unione al Direttore. Anche tali domande saranno riservate al Consiglio quando dai registri della Centrale risulti, che le firme proposte sieno già a sufficienza impegnate, avuto riguardo alla loro solvibilità.

Disposizioni generali pei Comitati.

Art. 104. I Comitati terranno:

a) Il Giornale di Cassa,

b) Il partitario dei prestiti, sconti ed anticipazioni,

c) Il partitario dei depositi e rimborsi, e tutti quei registri e libri di annotazioni, che loro saranno prescritti per il regolare andamento dell'Amministrazione.

Art. 105. All'impianto di ogni Comitato, il Consiglio farà conoscere le istruzioni pratiche per la tenuta dei libri, per la manipolazione degli affari e

darà in generale tutti gli schiarimenti necessari al buon indirizzo dell' istituto.

Art. 106. I Comitati trasmettono all' ufficio centrale ogni dieci giorni, e cioè il 10, il 20 e il 30 d' ogni mese una copia del giornale di Cassa e del partitario depositi e rimborsi, col conteggio degli interessi, non che tutti quei dati e schiarimenti che fossero loro richiesti, affinchè l'Amministrazione centrale possa controllare le operazioni.

Quei Comitati che avessero in corso operazioni di conto corrente dovranno entro i cinque giorni immediatamente successivi alla scadenza d' ogni trimestre trasmettere all' Ufficio Centrale l' estratto della liquidazione dei conti correnti.

Tutti i Comitati poi nei primi dieci giorni dell' anno trasmettono l' inventario degli effetti in portafoglio controfirmato dal Presidente e da un Consigliere e l' estratto della liquidazione dei depositi.

Art. 107. Il Consiglio provvederà alla ispezione dei Comitati figliali almeno due volte all' anno per constatare la regolarità delle operazioni e la esatta tenuta dei registri.

Delle Sezioni di Deposito o Casse di Risparmio.

Art. 108. Il Consiglio quando abbia deliberato di istituire una Cassa di Risparmio in qualche centro popoloso ed importante del Circondario, o finitimi

paesi, fa indagini per rinvenire la persona cui affidare le mansioni di Cassiere e di Contabile.

A raggiungere l'intento sarà opportuno accordarsi coll'Autorità Municipale del luogo e colle più influenti e probe persone, il cui patrocinio possa tornare utile alla nuova istituzione.

Art. 109. L'Agente-Cassiere scelto fra individui di scrupolosa probità e che possano personalmente ispirare fiducia ai depositanti, sarà gratuito sino a che il numero e l'importanza delle operazioni eseguite dalla Sezione non persuadano il Consiglio Centrale della convenienza di attribuirgli uno stipendio.

Quando l'Agente-Cassiere fosse richiesto di dare cauzione, gli sarà data una retribuzione commisurata all'importanza della Cassa da lui esercita.

Art. 110. Al Contabile potrà essere accordata una retribuzione alla fine d'anno in relazione colle prestazioni sue a vantaggio dell'istituto figliale.

Art. 111. Il Cassiere è obbligato ad ogni decade di trasmettere una copia del suo giornale di Cassa indicante i depositi ricevuti ed i rimborsi effettuati, col conteggio degli interessi e di far tenere all'Ufficio Centrale il denaro che esubera ai bisogni presumibili dei rimborsi immediati. L'ufficio centrale si riserva di stabilire la corrispondenza anche fra le Casse di Risparmio ed i Comitati per la trasmissione e ritiro del denaro.

Entro i primi dieci giorni dopo la fine dell'anno il Cassiere trasmetterà all'Ufficio Centrale l'estratto

di liquidazione dei depositi e rimborsi munito del visto della Commissione di Sorveglianza.

Art. 112. Quando alle Casse sieno dati preavvisi per rimborsi di somme, ai quali non è presumibile poter provvedere coi mezzi ordinari di deposito, il Cassiere richiede all' Ufficio Centrale quella somma che gli può abbisognare per far fronte agli impegni, giustificando però il bisogno collo stato di Cassa e colle domande di premonizione munite del visto della Commissione di Sorveglianza.

Art. 113. La Commissione di Sorveglianza di cui all'art. 59, investita di un mandato di fiducia dal Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di tutelare l'interesse della Società e dei depositanti, e curare il buon servizio della Cassa. I suoi membri possono accedere all' Ufficio, assistere alle operazioni di depositi e rimborsi, ispezionare i libri, e nel caso di qualche rimarco, devono darne notizia al Consiglio d'Amministrazione.

L'articolo 107 sarà applicabile anche alle Casse di Risparmio.

Servizio di Cassa.

Art. 114. L'Ufficio Centrale è provveduto di due casse forti.

Art. 115. Una cassa resterà a mani del Cassiere per la custodia delle somme occorrenti ai bisogni giornalieri, e le chiavi sono da lui custodite.

Il Consiglio d'Amministrazione determina, sulla proposta del Direttore, la cifra che può ritenersi bastevole per sopperire all'andamento giornaliero.

Art. 116. La seconda cassa forte serve alla custodia delle somme eccedenti il bisogno della giornata, alla custodia del portafoglio, degli effetti pubblici ed altri valori appartenenti alla Banca, o presso di essa depositati, compresi i titoli od azioni fornite a cauzione dagli Impiegati.

Art. 117. Questa Cassa si chiuderà con tre chiavi di cui una sarà tenuta dal Consigliere d'Amministrazione delegato di servizio, l'altra dal Direttore e la terza dal Cassiere, i quali non possono per nessun conto rimettere ad altri la chiave a ciascun d'essi affidata, ed in caso d'impossibilità devono evvertirne la Presidenza del Consiglio che prenderà le misure necessarie.

Art. 118. Ogniqualvolta occorre, questa Cassa si apre per fornire al Cassiere le somme necessarie a servizio giornaliero, oppure ritirare il sopravanzo, estrarre i depositi scadenti, rinchiudervi i nuovi, riporre nel portafoglio gli effetti scontati e rilasciati alla Banca e consegnare al Cassiere quelli in scadenza e per ogni altra operazione creduta necessaria.

Art. 119. Almeno due volte all'anno il Consiglio nomina una Commissione di due Consiglieri, perchè faccia l'inventario del portafoglio, degli effetti pubblici e di tutti i valori esistenti presso la Banca.

Impiegati.

Art. 120. Il personale della Banca consta di un Direttore, un Contabile, un Cassiere, uno o più scrittori ed un fattorino.

Gli stipendi sono fissati nella pianta approvata nell'Assemblea. Il Consiglio d'Amministrazione distribuisce a quegli impiegati, che per il loro zelo e lavoro se ne saranno resi meritevoli, il compenso loro spettante del 5 % sugli utili netti.

Art. 121. In caso di mancanze degli Impiegati, il Consiglio applicherà a seconda delle circostanze

a) L'ammonizione data dal Presidente,

b) L'ammonizione del Consiglio posta a verbale,

c) La sospensione dello stipendio per un termine non maggiore di tre mesi,

d) La dimissione colle formalità volute dall' articolo 64 dello Statuto.

Direttore.

Art. 122. Il Direttore, sotto gli ordini del Consiglio, ha la gestione della Banca ed esercita l'immediata sorveglianza sul personale impiegato dell'Ufficio Centrale onde l'andamento del medesimo proceda con regolarità ed esattezza.

Art. 123. Egli estende la propria sorveglianza anche all'andamento degli Uffici figliali e pratica a cia-

scheduno d'essi le ispezioni che gli fossero ordinate dal Consiglio o che l'urgenza richiedesse.

Art. 124. Il Direttore oltre le mansioni demandategli dall'articolo 9 fa le proposte che ritiene utili e convenienti all'interesse della Banca, e promuove quelle disposizioni, che crede del caso, dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 125. Verifica ogni giorno se gli effetti appartenenti alla Banca siano riuniti e classificati per ordine di scadenza per rinchiuderli nel portafoglio.

Art. 126. Provvede che sugli effetti ammessi allo sconto al disopra della firma del cedente sia applicato il timbro portante la girata all'ordine della Banca colla data dell'ammissione.

Art. 127. Egli farà annotare questi effetti in apposito registro, e ciascun d'essi sarà segnato con un numero d'ordine.

Art. 128. Prenderà nota ogni giorno dal Cassiere degli effetti scaduti, che non fossero stati pagati, e provvederà a levarne il protesto. Egli farà le opportune diligenze per il pagamento dei medesimi, ed avrà l'obbligo di tenere in evidenza i crediti arretrati.

Il Direttore consegna gli effetti a misura della loro scadenza al Cassiere per curarne l'esigenza. Assiste all'apertura e chiusura della Cassa, e tiene la corrispondenza.

Art. 129. Il Direttore provvede per il pagamento delle spese fisse non che delle piccole spese di am-

ministrazione ed alla fine di ogni mese ne presenta la distinta al Cassiere, facendola munire del visto del Presidente.

Contabile.

Art. 130. Il Contabile tiene la contabilità che potrà essere ripartita all'occorrenza in diverse sezioni da determinarsi dal Consiglio d'Amministrazione

Art. 131. Controlla e riporta alle singole partite le operazioni eseguite negli Uffici figliali segnalando alla Direzione ed al Consiglio gli eventuali rimarchi che credesse di fare.

Art. 132. La contabilità consta dei seguenti principali registri:

a) Partitario delle azioni,

b) Partitario dei prestiti, sconti ed anticipazioni,

c) Partitario dei depositi e rimborsi,

d) Partitario dei conti correnti,

e) Bollettario a matrice degli ordini di pagamento,

f) Bollettario a matrice degli introiti,

g) Libro-Mastro riassuntivo di tutte le operazioni della Banca compresi gli uffici figliali; e di tutti gli altri che il Consiglio giudicasse necessari per il buon andamento del servizio.

Cassiere.

Art. 133. Il Cassiere ha la custodia dei valori ed effetti datigli in deposito per qualche operazione,

eseguisce il movimento pecuniario della Banca per entrata e per uscita, dietro gli ordini della Contabilità ed adempie a quant' altro gli è prescritto dallo Statuto, dal Regolamento o che gli sarà ordinato dal Consiglio.

Art. 134. Il Cassiere sotto sua responsabilità rende immediato conto al Direttore degli effetti non pagati onde provvedere per il protesto e per l' esigenza.

Art. 135. Se il Consiglio crederà opportuno che la Banca debba assumere la gestione di Cassa per conto di Istituti pubblici e privati, di Società, Corpi Morali, Esattorie, ecc., il Cassiere dovrà attenersi alle prescrizioni che gli verranno date in proposito e prestarsi alle necessarie operazioni.

Art. 136. Per tutte le somme che dà e riceve dovrà tenere il giornale di Cassa in cui le entrate e le uscite saranno annotate e convalidate, occorrendo, dai relativi ricapiti.

Dovrà altresì tenere il libro delle scadenze, annotando nella apposita finca le cambiali pagate o passate al Direttore, ed inoltre quegli altri registri che verranno prescritti per la regolarità del servizio.

Art. 137. Il Cassiere è responsabile del servizio affidatogli; egli compilerà giornalmente il rendiconto e lo stato di cassa e riferirà del pari giornalmente circa ogni emergente sull'andamento della Cassa al Direttore, dando un estratto del movimento della giornata, cioè introiti. pagamenti, rimanenze, e prendendo colla Direzione i concerti per i necessari provvedimenti.

Art. 138. In caso di malattie od impedimento del Cassiere o nel caso che l'esigenza del servizio a giudizio del Consiglio lo richieda, il Cassiere dovrà provvedersi di un aggiunto a sue spese e sotto sua responsabilità. L'aggiunto prima di entrare in servizio dovrà riportare l'autorizzazione del Consiglio, e nei casi d'urgenza della Direzione.

Disposizioni generali.

Art. 139. Presso l'Ufficio della Banca oltre gli impiegati indicati nella pianta morale potranno dal Consiglio ammettersi dei diurnisti e dei volontari. Gli impiegati subalterni e i volontari disimpegneranno quelle attribuzioni che loro verranno affidate dalla Direzione.

Art. 140. Tutti gl'impiegati addetti alla Banca dovranno prestarsi reciprocamente assistenza ed aiuto per il miglior andamento dell'Ufficio.

Essi avranno l'obbligo di conservare il segreto, in ciò che riguarda l'interesse dei Soci e dei terzi nella Banca, ed in particolar modo sulle operazioni d'imprestiti, di sconti e di depositi, e sulle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 141. La negligenza, l'infedeltà e la violazione del segreto ed una cattiva condotta anche fuori d'Ufficio potranno essere cause per la perdita dell'impiego.

Art. 142. Ogni impiegato è responsabile verso la Banca in ciò che lo concerne, degli errori, negligenze e perdite provenienti dal suo operato.

Art. 143. Il fattorino disimpegna quelle attribuzioni e fa i servizi che gli verranno ordinati dal Consiglio, dalla Direzione e dal Cassiere.

Art. 144. Gli Impiegati della Banca non possono nell' Ufficio dedicarsi a nessun' altra operazione in rapporto col pubblico, ad eccezione di quelle ammesse e disciplinate dallo Statuto e Regolamento della Banca stessa.

Censori.

Art. 145. L' ufficio del Censore è quello di sorvegliare l'andamento dell'Amministrazione e curare che siano scrupolosamente osservate le disposizioni dello Statuto.

Art. 146. I Censori ponno visitare in qualsiasi ora gli Uffici, sorvegliarvi le operazioni e gli Impiegati, esaminare i libri di qualunque natura, e verificare se corrispondono alle annotazioni portate dal giornale.

Art. 147. I Censori riferiranno al Consiglio i rilievi loro emersi durante le visite, non che le proposte che crederanno di fare.

Le osservazioni che riguardano il personale saranno fatte in via riservata mediante rapporto suggellato al Consiglio d'Amministrazione.

Arbitri.

Art. 148. Nei casi previsti dallo Statuto in cui si debba ricorrere agli Arbitri, il Presidente dà avviso

ai medesimi dell' emergente, e li invita a volersi occupare del giudizio relativo.

Art. 149. Gli Arbitri procedono con quelle formalità che loro sembrano più acconcie all' esaurimento del loro mandato; ponno valersi dell' Ufficio della Banca per assumere informazioni ed esaminare testi, ed in genere per le operazioni reputate da loro necessarie.

Art. 150. Quando gli Arbitri hanno formulato il loro giudizio, ne danno comunicazione al Consiglio che provvede alla sua esecuzione.

Palazzolo sull'Oglio, 1.° *Gennajo* 1873.

NORME GENERALI

pei mutui con e senza ammortizzazione.

—○o○—

1. I mutui ipotecarj in massima non saranno inferiori a L. 1,000 nè superiori a L. 50,000.
2. Quelli con ammortizzazione annuale non saranno duraturi più di venti anni, quelli senza non saranno duraturi più di sei.
3. L'interesse annuo sarà determinato dal Consiglio di volta in volta secondo le circostanze.
4. Il Socio che desidera avere la somma a mutuo dovrà presentare la sua domanda in iscritto indicante il capitale, il tasso degl'interessi che offre, l'epoca in cui deve essere effettuato il mutuo, e la consistenza e capacità dei beni da ipotecarsi, con un dettagliato rapporto dimostrante la proprietà legittima trentennaria, il pacifico possesso, la libertà dei beni da ipoteche ed altri vincoli, il loro valore, e tutte quelle altre circostanze le quali possono essere influenti a facilitare al Consiglio l'esame del progetto ed a determinarlo alla sua favorevole deliberazione.

5. In conseguenza, in quanto ai documenti da prodursi si accennano i seguenti:

   a) Il Certificato Censuario Storico dal 1.° Aprile 1806 in avanti, colla indicazione dei documenti dei singoli trapassi.

   b) I Certificati Ipotecarj al nome di tutti i possessori intestati dal 1.° Gennajo 1865 in avanti.

   c) Tutti gli atti e documenti provanti la legittima proprietà per un trentennio retro, e cioè: Gli istromenti d'acquisto e di trapasso della proprietà, i testamenti, i decreti d'aggiudicazione d'eredità, gli atti di notorietà, le investiture livellarie, ecc.

   d) Le investiture d'affitto.

   e) Le perizie e descrizioni dei beni e ragioni d'acqua inerenti.

   f) Le polizze d'assicurazione d'incendio.

6. Nel caso che la Banca dovesse subingredire in ipoteche esistenti a favore di creditori da dimettersi all'atto del mutuo dovranno essere prodotti tutti gli atti e documenti provanti il credito e la regolarità delle sussistenti ipoteche.

7. La Banca si riserva la facoltà di far eseguire la descrizione e perizia dei beni da un ingegnere a sua scelta e a spese del richiedente, il quale in questo caso dovrà tosto e prima eseguire il deposito che gli sarà richiesto.

8. La Banca preferirà i mutui a Soci del Circondario di Palazzolo sull'Oglio e dei Circondarj delle sue succursali; i mutui con ammortizzazione a quelli

senza ammortizzazione; e i beni situati nella giurisdizione dell' Ufficio Ipoteche del Circondario.

9. Approvato che sia il mutuo, si stipulerà l'istromento in Palazzolo sull' Oglio con quel Notajo che di volta in volta sarà delegato dal Consiglio della Banca.

10. A garanzia della Banca, pel caso in cui dalla data dei prodotti certificati ipotecarj al giornò della eseguita iscrizione, potessero gli stabili passare in altrui proprietà od essere gravati da altre ipoteche, la somma sovvenuta a mutuo dovrà essere contemporaneamente depositata alla Banca sovra apposito libretto di credito fruttante l' interesse dei depositi ordinarj e sarà consegnato al mutuatario soltanto nel giorno successivo alla produzione del certificato censuario ed ipotecario provante che, fino a tutto il giorno della presa ipoteca, gli stabili erano ancora di proprietà del mutuatario e nello stato ipotecario dichiarato nell' istromento di mutuo, oppure dovrà il mutuatario dare una garanzia personale benevisa alla Banca, la quale si obblighi solidariamente all' immediata restituzione del capitale ed al pieno risarcimento dei danni.

INDICE